

**FACSIMILE DI ISTANZA PER LA RIMOZIONE DI UNA SBARRA***Nota: inviare l'istanza per posta elettronica al Sindaco del Comune, mettendoci in CC*

Al Sindaco Comune di .....

E per conoscenza: All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

**Oggetto: Istanza per sbarra limitatrice di altezza alla circolazione stradale dei veicoli in violazione di legge**

..l. sottoscritt.. .....

Codice fiscale .....

residente in .....

invia la presente ISTANZA

affinché la S.V. attivi il Comando di Polizia Municipale

per un sopralluogo teso a verbalizzare l'insistenza della sbarra limitatrice alla circolazione stradale dei veicoli, in evidente violazione del Codice della Strada e, quindi, soggetta alla relativa rimozione, perché nella strada e/o parcheggio non sussistono altezze inferiori ai due metri che ne giustifichino tecnicamente l'installazione.

Sbarra posta in ..... all'altezza .....

La presente istanza è inviata perchè detta sbarra limitatrice ha impedito e impedisce la fruizione del territorio come, invece, consentito dal Codice della Strada.

Confido nel suo tempestivo intervento per far applicare quanto previsto dalla legge nazionale.

**Si coglie l'occasione per ricordare che il Codice della Strada è una fonte di rango primario, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario, che non può essere superato da una Ordinanza e/o atto amministrativo locale.**

Inoltre, si coglie altresì l'occasione per ricordare che un ostacolo artificiosamente realizzato, installato trasversalmente alla sede stradale, limitando la circolazione stradale, compromette la sicurezza stradale e viola:

- **il comma 6 dell'articolo 180 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada** in quanto la sbarra metallica posta a metri 2 dal suolo (esatta dizione: dissuasore di sosta) non è corredata dell'autorizzazione del Ministero competente. Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato non richiede l'approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore di sagoma/portale metallico e non dissuasore di sosta. In parole povere, attribuendo al dissuasore di sosta una definizione di tipo strutturale (portale metallico, limitatore di sagoma), ma è un evidente tentativo di aggirare proprio quanto previsto dall'art. 180 dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada;

- **l'articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada** qualora nella strada e/o parcheggio non vi siano altezze inferiori ai due metri che ne giustifichino tecnicamente l'installazione;

- **l'articolo 185 del Codice della Strada** perchè finalizzato, non già a soddisfare esigenze tecniche per la sicurezza della circolazione stradale ma volto ad impedire la circolazione stradale delle autocaravan. E' oltremodo evidente come l'installazione di un dissuasore di sosta all'entrata dei parcheggi ha il solo scopo di superare con un'ordinanza sindacale la legge nazionale (articolo 185 del Codice della Strada), impedendo alle famiglie in autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle altre famiglie giunte in analogo territorio in autovettura;

- **gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 nonché quanto previsto nel D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996** perchè limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico.

**Si ricorda inoltre:**

- la lettera prot. 5606, datata 31 ottobre 1996, dell'Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento/Ministero Lavori Pubblici che diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici perchè l'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale e domanda al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze. In detta lettera si precisa " ...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali. In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato pur con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso dall'art. 45 del CdS ai commi 2, 3, 4 e 7. **DEMANDA** al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze.";

- la lettera prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 5 marzo 1997, dell'Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero Lavori Pubblici di Roma ove si ribadisce che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, pertanto, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione. Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso d'alcuni veicoli, la responsabilità per il verificarsi d'eventuali inconvenienti od incidenti, riconducibili alla presenza di ostacoli artificiosamente realizzati, ricade sull'amministrazione comunale;

- la Sentenza n. 32773, depositata il 3 settembre 2001, della Terza Sessione Penale della Corte di Cassazione ricorda che il tenore letterale dell'art. 24 della legge 104/92 non lascia dubbi sulla responsabilità penale di progettare e costruire con barriere che impediscono l'accesso ai disabili nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....

**A norma della Legge n. 241/1990, chiede che le notizie inerenti all'attività conseguente la presente istanza siano inviate a:**

.....  
 indirizzo .....  
 posta elettronica .....  
 telefax ..... telefono .....

**In attesa di un cortese riscontro, invia cordiali saluti.**

In fede ..... (firmare con nome/cognome leggibili)

Luogo ..... e data .....

